




Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Catanzaro

Invio anticipato a mezzo FAX

CORTE DEI CONTI



0002400-18/07/2013-SC_CAL-T81-P

Al PRESIDENTE
del CONSIGLIO COMUNALE
di

CROTONE

OGGETTO: Invio deliberazione n. **36/2013**.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette l'unita copia della deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione nell'adunanza del giorno 11 luglio 2013, avente a oggetto la pronuncia sul Rendiconto-Esercizio 2011, di codesto Ente.

Si fa presente che le conseguenti determinazioni assunte dal Consiglio Comunale, entro i termini di cui al dispositivo della delibera medesima, dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione, al fine di consentire l'espletamento degli ulteriori adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA
dott.ssa Elena RUSSO

Deliberazione n. 36/2013**REPUBBLICA ITALIANA****LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA****composta dai Magistrati**

Dott. Roberto TABBITA	Presidente
Dott. Giuseppe GINESTRA	Consigliere
Dott. Natale LONGO	Consigliere
Dott. Massimo AGLIOCCHI	Referendario
Dott. Cosmo SCIANCALEPORE	Referendario relatore

**nella Adunanza pubblica dell'11 luglio 2013**

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed al rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.10/AUT/2012/INPR, adottata il 12 giugno 2012 e depositata il 18 giugno 2012 (In Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.171 del 24 luglio 2012), con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2012 e del rendiconto 2011;

VISTO l'art.6 del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la deliberazione n.2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n.286 del 7 dicembre 2012, S.O. n.206);

VISTA l'ordinanza n.24/2013 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

UDITO il Magistrato Relatore Dott. Cosmo Sclancalepore;

UDITO il Sindaco del Comune di Crotona;

FATTO



L'Organo di revisione del Comune di Crotona, ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, ha trasmesso il questionario relativo al consuntivo 2011 pervenuto alla Sezione in data 15 dicembre 2012 (prot. n.7699).

Esaminato il questionario, con lettere prot. n.1466 e n.1467 del 18 aprile 2013, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione. In tali lettere venivano richiesti chiarimenti e/o formulate osservazioni in merito a numerosi aspetti del rendiconto 2011.

Con nota del 12 giugno 2013, pervenuta alla Sezione in data 13 giugno 2013 (prot. n.2070), il Sindaco e il Collegio dei Revisori hanno provveduto a fornire alcuni chiarimenti e informazioni.

Come di seguito riportato, quanto comunicato dall'ente e dall'Organo di revisione con la nota indicata non ha consentito di superare tutti i rilievi formulati dal Magistrato istruttore.

DIRITTO

1. Premessa e quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è



affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede infine che l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Sia l'art.6 del D.Lgs. 149/2011 che l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000) hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo



cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011). Si richiama in proposito anche la recente sentenza della Corte costituzionale n.60/2013.

L'istruttoria condotta in relazione al rendiconto 2011 del Comune di Crotona, come di seguito riportato, ha evidenziato la presenza di irregolarità contabili, di squilibri economico-finanziari e di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria rilevanti ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa sopra indicata e quindi di situazioni che, in assenza di misure correttive, possono condurre alle conseguenze (c.d. "dissesto guidato") previste dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

* * * * *

2. Tardiva approvazione del rendiconto 2011.

Come ripetutamente avvenuto in passato (rendiconti 2009 e 2010), nonostante la tardiva approvazione sia stata più volte evidenziata da questa Sezione di controllo (deliberazioni n.192/2011 e n.60/2012), si rileva preliminarmente la tardiva approvazione anche del rendiconto 2011 (deliberazione Consiglio Comunale n.37 del 27 giugno 2012), in violazione del termine fissato dagli articoli 151 e 227 del D.Lgs. 267/2000 al 30 aprile dell'anno successivo. L'Organo di revisione ha attestato nel questionario che l'Ente ha garantito le prescrizioni previste dall'art.243 del D.Lgs. 267/2000. Anche il rendiconto 2012 è stato approvato tardivamente (delibera n.15 del 24 maggio 2013).

Si rammenta quanto disposto dall'art.227, co.2-bis, del D.Lgs. 267/2000.

* * * * *

3. Parametri di deflitarietà.

Dal prospetto relativo ai parametri di deflitarietà strutturale previsti dal D.M. 24 settembre 2009, con riferimento al rendiconto 2011, risulta il superamento di n.2 parametri su 10 (dati SIRTEL):

- volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiori all'1%



rispetto alle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni).

Il superamento di almeno n.5 parametri comporta automaticamente una situazione di deficitarietà strutturale. Sebbene si registri un miglioramento rispetto al rendiconto 2010 (in relazione al quale si rilevava il superamento di n.3 parametri), la presenza nell'esercizio 2011 di n.2 parametri di deficitarietà non rispettati costituisce comunque una situazione di rilevante criticità finanziaria.

Si rileva, peraltro, che il segnalato miglioramento registrato nell'esercizio 2011 risulta solo temporaneo, atteso che, nell'esercizio 2012, risultano superati n.4 parametri di deficitarietà. Nello specifico, rispetto al 2011, nell'esercizio 2012, risultano superati anche i seguenti parametri: *"esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEL"* e *"ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n.228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi"*. Con riferimento a tale ultimo parametro, risulta che l'Ente ha utilizzato un consistente importo dell'avanzo di amministrazione per la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2012 (pag. 12 della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2012).



Con riferimento al parametro n.2 (*"volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione dell'addizionale Irpef, superiore al 42% dei valori d'accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi i valori dell'addizionale Irpef"*), violato nel 2010, nella nota del 12 giugno 2013, l'ente ha comunicato che il rispetto dello stesso nell'esercizio 2011 *"è dovuto ad una maggiore riscossione delle entrate proprie rispetto agli anni precedenti"*. Non è stato invece dimostrato dal Comune, come esplicitamente richiesto

da questa Sezione nella lettera istruttoria del 18 aprile 2013, che il rispetto del parametro in argomento è avvenuto, nell'esercizio 2011, a prescindere dalla circostanza che i vecchi trasferimenti erariali, allocati fino al 2010 al Titolo II dell'entrata, dal 2011, sono confluiti al Titolo I (sotto forma di compartecipazione all'IVA e Fondo sperimentale di riequilibrio). In sostanza, l'ente non ha dimostrato che il rispetto del parametro di deficitarietà indicato deriva da un effettivo miglioramento della condizione finanziaria e non dalle recenti modifiche in materia di trasferimenti erariali.

In merito ai parametri di deficitarietà strutturale superati sia nell'esercizio 2011 che nell'esercizio 2012 (relativi ai residui passivi e ai debiti fuori bilancio), appare chiaro che il Comune non ha finora adottato efficaci misure correttive, nonostante i vari richiami effettuati da questa Sezione.

Con particolare attenzione ai debiti fuori bilancio, come sarà meglio evidenziato al successivo punto n.9, la situazione risulta particolarmente aggravata nell'esercizio 2012. Infatti, la percentuale di incidenza del relativo parametro di deficitarietà, per l'esercizio 2012 (7%), risulta più che raddoppiata rispetto al 2010 (2,84%) e al 2011 (3,05%), determinando, inoltre, il superamento dell'ulteriore parametro di deficitarietà concernente le misure di riporto degli squilibri ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 267/2000. Nello specifico, nel 2012, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per l'enorme importo di euro 3.092.467,00, di cui euro 639.785,00 da sentenze esecutive e euro 2.452.682,00 per acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa. Come attestato dall'Organo di Revisione nella relazione al rendiconto 2012 (pagg. 53/55), risultano inoltre attestati, alla data del 31 dicembre 2012, debiti fuori bilancio da riconoscere per un importo di euro 271.015,26, e, dopo il 31 dicembre 2012, euro 443.768,64, per un totale di euro 714.783,90, ai quali si deve sommare il gigantesco debito concernente la vertenza "Eredi Ciliberto", di euro 16.597.261,94 (oltre interessi e spese varie), che, peraltro, ingiustificatamente, non risulta nelle dichiarazioni dei dirigenti sui debiti fuori bilancio. L'Ente, nella prima parte dell'esercizio 2013, ha provveduto al riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio (delibere del Consiglio Comunale da n.17 a n.43 del 24 maggio 2013) per un importo totale di euro 530.168,22

Tutto ciò premesso, rilevato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà costituisce una situazione grave che esige un intervento correttivo



tempestivo ed efficace; considerato che il Comune supera, nel rendiconto 2012 (in peggioramento rispetto agli esercizi 2010 e 2011) n.4 parametri su 10 e che pertanto il miglioramento registrato nell'esercizio 2011 è stato solo temporaneo; che il parametro n.2 relativo ai residui attivi di nuova formazione appare rispettato anche grazie alle recenti modifiche normative in materia di trasferimenti erariali e non solo per il miglioramento della capacità di riscossione; che i ripetuti richiami effettuati nel corso degli anni da questa Sezione sono rimasti sostanzialmente privi di effettivo riscontro; che il superamento di almeno n.5 parametri comporta automaticamente una situazione di deficitarietà strutturale; che permane una generale situazione di rilevante criticità finanziaria, con un peggioramento per quanto concerne la perdurante eccessiva presenza di residui passivi e di crescenti debiti fuori bilancio e passività potenziali; il Comune dovrà adottare immediatamente efficaci e tempestive misure correttive, da comunicare a questa Sezione nei tempi di seguito previsti.

Tutto quanto Indicato con riferimento ai parametri di deficitarietà strutturale risulta rilevante sia ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 che dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

* * * * *

4. Risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi (art.186 del D.Lgs. 267/2000). La presenza di residui attivi vetusti e/o di dubbia esigibilità rende inattendibile il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto. Il risultato di amministrazione risulta parimenti inattendibile in presenza di accertamenti non rispettosi dell'art.179 del D.Lgs. 267/2000 che determinano la presenza di residui attivi insussistenti.

Il Comune di Crotona ha accertato, con riferimento all'esercizio 2011, un consistente risultato di amministrazione pari ad euro 9.413.967,41. Tale risultato è formato prevalentemente (90,49%) da un avanzo non vincolato (euro 8.518.970,44). Ciò risulta palesemente in contrasto con il principio contabile n.3, punto n.59, che stabilisce invece che l'avanzo non vincolato ha carattere residuale. Analoga situazione si ripete nell'esercizio 2012. In quest'ultimo esercizio il risultato di amministrazione ammonta a euro 15.107.011,53, di cui euro 79.633,83 di fondi vincolati, euro



3.562.593,09 di fondi per finanziamento di spese in conto capitale ed euro 11.464.784,61 (pari al 75,89%) di fondi non vincolati.

Come risulta dalla delibera del Consiglio Comunale n.15 del 24 maggio 2013 con la quale è stato approvato il rendiconto 2012 e come evidenziato anche dall'Organo di Revisione nella relazione al rendiconto 2012 (pag. 14), i fondi non vincolati (euro 11.464.784,61) sono stati così suddivisi dall'ente: euro 2.387.304,14 "accantonamento per svalutazione crediti" ed euro 9.077.480,47 "accantonamento per debiti fuori bilancio e passività potenziali". Condividendo tale prudente operato, occorre rilevare che tali voci dovrebbero confluire nell'avanzo vincolato. Inoltre, richiamando le osservazioni dell'Organo di Revisione nella relazione al rendiconto 2012 (pag.15), si evidenzia che l'accantonamento per i debiti fuori bilancio assorbe buona parte dell'avanzo e potrebbe comunque non essere sufficiente a coprire i numerosi debiti fuori bilancio e le passività potenziali ben superiori all'importo accantonato (basta pensare alla vertenza con gli eredi Ciliberto per un importo pari a circa 17 milioni di euro). Il Collegio di Revisione, sempre nella citata relazione al rendiconto 2012, ha suggerito la necessità, per l'Ente, di ricorrere a risorse alternative o alla attivazione della procedura del piano di riequilibrio finanziario ai sensi della legge 213/2012.



L'attendibilità dell'avanzo di amministrazione accertato dall'ente è tuttavia inficiata dalla presenza di consistenti residui attivi vetusti, sia nel 2011 (26,61% del residui ante 2007 rispetto al totale al 31 dicembre 2011) che nel 2012 (23,66% dei residui ante 2008 rispetto al totale al 31 dicembre 2012) e di ingenti debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare (es. vertenza "Eredi Ciliberto"). Dubbi sulla attendibilità dell'avanzo di amministrazione derivano inoltre, come riportato di seguito, dalla indefinita situazione dei debiti e crediti reciproci con le società partecipate.

* * * * *

5. Sanzioni per violazioni del codice della strada.

Come per gli esercizi 2009 e 2010, si rileva la scarsa riscossione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada. Difatti, per l'esercizio 2011, a fronte di accertamenti in conto competenza per euro 828.556,77, le riscossioni sono state pari ad euro 332.266,31 (40%) mentre, a fronte di accertamenti in conto residui di euro 2.522.107,76, le riscossioni ammontano a soli euro

206.457,72 (8,19%) (dati SIRTEL). Per l'esercizio 2012, si registra un miglioramento per le riscossioni in conto competenza atteso che, su accertamenti di euro 605.018,46, risultano riscossioni di euro 365.906,89 (60,48%). Rimangono basse invece le percentuali di riscossioni in conto residui in quanto su accertamenti di euro 1.324.193,33 le riscossioni ammontano ad euro 122.906,09 (9%).

Come già rilevato nella delibera sul rendiconto 2010 (n.60/2012), non sono sufficienti le giustificazioni fornite dal Comune (riscossione tramite Equitalia). Al riguardo l'Ente ha tuttavia comunicato di monitorare costantemente tale voce di entrata e che le spese correlate vengono attivate solo in relazione alla effettiva riscossione.

* * * * *

6. Recupero evasione tributaria.

Con riferimento a tali voci di entrata, per l'esercizio 2011, a fronte di previsioni iniziali di euro 160.000,00 (di cui euro 150.000,00 per ICI ed euro 10.000,00 per TARSU), gli accertamenti ammontano ad euro 1.436.338,35, tutti per ICI e le riscossioni a soli euro 95.652,39 (7%). Con riferimento all'anomalo scostamento rilevato dalla Sezione nella nota del 18 aprile 2013, l'Ente ha fatto presente che *"le attività di accertamento, che culminano nei ruoli attivi, non sono prevedibili nel loro ammontare atteso che detti ruoli giungono al termine di articolate fasi procedurali e istruttorie iniziate anche in esercizi precedenti. La previsione iniziale, pertanto, viene stimata con prudenza"*. Le perplessità mosse sugli accertamenti in questione, che vanno sicuramente ad incidere sulle risultanze del patto di stabilità interno, sono tuttavia confermate dalla scarsa riscossione realizzata. Si rammenta, al riguardo, quanto disposto dall'art.1, co.111-bis e 111-ter, della legge 220/2010 in materia di elusione del patto di stabilità.

L'Ente ha attestato la conformità degli accertamenti ICI indicati all'art.179 del D.Lgs. 267/2000. Non risultano accertamenti e riscossioni per TARSU e altri tributi.

Con riferimento all'esercizio 2012, nella relazione dell'Organo di revisione (pag. 26), sono indicati accertamenti da recupero evasione tributaria di euro 2.088.428,98, di cui euro 227.712,47 per ICI ed euro 1.860.716,51 per TARSU. Buona è la riscossione per l'ICI (euro 163.841,14) pari al 72%. Scarsa è invece la riscossione relativa alla TARSU (euro 237.376,88) con una percentuale del 13%.



Nessun accertamento e nessuna riscossione si rileva in merito ad "altri tributi".
L'Ente è pertanto tenuto ad attivarsi in tal senso.

* * * * *

8. Gestione dei residui.

L'analisi della gestione dei residui è fondamentale ai fini della verifica della attendibilità del risultato finanziario. L'art.189 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. L'accertamento (art.179 del D.Lgs. 267/2000) costituisce la prima fase della gestione delle entrate. Con l'accertamento, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. Per l'accertamento è necessario quindi un idoneo titolo giuridico (es. ruolo tributario, specifico atto amministrativo di concessione di un finanziamento, ecc.). Per accertare una somma non è pertanto sufficiente una previsione di entrata, anche se attendibile. Sono mantenute tra i residui attivi solo le somme accertate per le quali esiste un titolo giuridico che renda l'ente locale creditore della correlativa entrata (art.189 del D.Lgs. 267/2000). Per il mantenimento di un residuo attivo non è pertanto sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione essendo invece necessaria l'esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. Considerazioni speculari valgono per i residui passivi. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede al riaccertamento degli stessi vale a dire alla verifica delle ragioni del relativo mantenimento. La possibilità di riscossione dei residui attivi è normalmente tanto più bassa quanto più remoti nel tempo sono gli accertamenti che hanno determinato il residuo attivo. In presenza di residui attivi remoti è necessario vincolare l'utilizzo dell'avanzo al loro effettivo realizzo (principio contabile n.3, punto 60).

Inserire nel rendiconto di un ente una massa, spesso rilevante, di residui attivi inesigibili o insussistenti (es. a causa di una cattiva applicazione dell'art.179 del D.Lgs. 267/2000 in materia di accertamento delle entrate e/o di un insufficiente riaccertamento dei residui con il mantenimento di residui da cancellare anche se conseguenti a corretti accertamenti) non solo è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità ed attendibilità del bilancio dal momento che rende la situazione finanziaria dell'ente solo



apparentemente migliore di quella reale ma è anche incostituzionale (Corte costituzionale, sentenza n.138/2013). Il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili tra i residui attivi e computabili ai fini dell'avanzo di amministrazione, è strettamente inerente ai concetti di certezza ed attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria. Non possono infatti rientrare tra i residui attivi somme semplicemente presunte o previste (e non riscosse) ma solo somme accertate e non riscosse per le quali continua a sussistere un titolo giuridico che renda ancora l'ente creditore della correlativa entrata, esattamente quantificata, in relazione alla quale è stato anche individuato un debitore e fissata una scadenza.

In via preliminare, con riferimento alla gestione dei residui del Comune in esame, si evidenzia che, in ordine ai minori residui attivi riaccertati nel rendiconto 2011 per euro 5.905.214,34, l'Ente ha attestato che non sussistono crediti prescritti. Con riferimento ai dati del 2012, nella relazione dell'Organo di Revisione (pagg. 41 e 42), si rileva la presenza di ingenti minori residui attivi (euro 21.146.554,02) e di ingenti minori residui passivi (euro 23.215.315,38). Nello specifico, per i residui attivi, l'importo più consistente riguarda "minori trasferimenti Regionali per revoca finanziamenti" per euro 14.511.753,38, cui corrisponde l'eliminazione del residuo passivo per euro 18.243.701,11 (la differenza è confluita nell'avanzo di amministrazione). Risultano poi residui attivi stralciati per dubbia esigibilità, derivanti da "somme di ruoli di riscossione di tributi" per un importo di euro 5.541.491,64, per i quali, come attestato dal revisore, non si è ancora compiuto il termine di prescrizione.

Tornando all'esame del rendiconto 2011, si evidenzia che la movimentazione dei residui attivi, costituiti in anni precedenti al 2007 e relativi alle entrate del Titolo I (euro 449.362,23), Titolo III (euro 1.439.789,04) e Titolo VI (euro 357.470,86), palesa elementi di criticità atteso che la riscossione, al 31 dicembre 2011, è risultata nell'ordine solo del 22%, dello 0,18%, mentre nulla è stato riscosso per il titolo VI. Sono presenti residui stralciati o cancellati pari al 13,80% per il titolo I e al 52% per il titolo VI. Le risultanze esposte evidenziano l'incerta possibilità di esigere i crediti remoti e, di conseguenza, incidono notevolmente sul grado di attendibilità del risultato finanziario. Come si evince dalla lettera d) del punto 60, del nuovo principio contabile n.3, in



presenza di residui attivi con alto grado di anzianità, è necessario vincolare l'utilizzo dell'avanzo al loro effettivo realizzo.

I residui attivi presentano un alto grado di anzianità poiché quelli antecedenti all'anno 2007 (euro 27.496.329,06) rappresentano il 26,61% rispetto al totale dei residui attivi al 31 dicembre 2011 (euro 103.339.997,47). Come specificato nella delibera del Consiglio Comunale n.125 del 16 ottobre 2012 (misure consequenziali alla delibera della Sezione di controllo sul rendiconto 2010 n.60/2012) euro 64.292.931,22 sono relativi al titolo IV e riguardano spese di investimento. L'Ente ha attestato che i residui attivi, anche quelli antecedenti al 2007, derivano tutti da accertamenti conformi all'art.179 del D.Lgs. 267/2000 e che gli stessi sono stati tutti mantenuti con idonea motivazione, nonché che i residui attivi stralciati, cancellati o comunque non mantenuti non corrispondono a crediti prescritti. Il Comune non ha esposto, come espressamente richiesto, le azioni intraprese (specie a partire dal 2011) al fine di riscuotere i residui attivi di vecchia formazione (ante 2007) dei titoli I e III dell'entrata.

In base ai dati relativi al rendiconto 2012, la percentuale di vetustà dei residui attivi risulta leggermente migliorata, atteso che quelli antecedenti all'anno 2008 rappresentano il 23,66% rispetto al totale dei residui attivi al 31 dicembre 2012 (euro 88.635.092,64), ed anche in tal caso deve evidenziarsi che l'importo più rilevante è quello concernente il titolo IV. Si rileva al riguardo che, nell'elenco dei residui attivi mantenuti sono presenti numerosi residui attivi del titolo IV, anche di rilevante importo, di notevole anzianità (spesso superiore a 10 anni), talvolta addirittura risalenti agli anni '90 del secolo scorso, per i quali appare molto dubbia l'esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. A titolo meramente esemplificativo e in modo non esaustivo, si sottolinea l'esistenza di residui attivi concernenti: euro 651.702,50 contributi OO.PP. e costruzione case popolari, anno 1997; euro 454.482,07 trasferimento regionale per costruzione strada loc. Bernabò - ss 106, anno 1997; euro 258.968,43 trasferimento regionale per protezione civile, anno 1998. Occorre pertanto che l'ente proceda immediatamente, senza attendere il rendiconto 2013, ad un nuovo accurato riaccertamento dei residui attivi. Si evidenzia nuovamente che, per il mantenimento di un residuo attivo, non è sufficiente l'assenza di ragioni per la cancellazione ma è necessaria la presenza di ragioni per il mantenimento.



Molto critica è anche la consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2011, con particolare riferimento ai residui complessivi del Titolo I (euro 21.553.581,26), con una Incidenza del 60,95% sugli impegni 2011 del medesimo titolo (euro 35.365.207,39). La situazione anzidetta è confermata ed aggravata dal relativo parametro negativo di deficiarietà strutturale, superato anche nell'esercizio 2012, sebbene con una inferiore percentuale di incidenza (50,81%). Anche i residui passivi presentano un alto grado di anzianità in quanto quelli antecedenti all'anno 2007 rappresentano il 33% rispetto al totale dei residui passivi al 31.12.2011 (euro 117.651.651,15), con particolare riferimento al titolo I (34%) ed al titolo II (33%). La consistenza del valore dei residui passivi di parte corrente (euro 21.553.581,26) e di parte capitale (euro 94.182.607,45) evidenzia una condizione di forte ritardo nei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, che l'Ente dovrà motivare. Alta risulta la percentuale di vetustà dei residui passivi anche nell'esercizio 2012, dove i residui antecedenti il 2008 rappresentano il 28,56% sul totale al 31 dicembre 2012 (euro 92.780.857,22), con particolare riferimento ai residui passivi del titolo I (26% sul totale al 31 dicembre 2012, di euro 19.240.778,88), sebbene gli importi totali dei residui passivi siano ridotti rispetto all'esercizio 2011.

L'Ente non ha comunicato le iniziative concretamente assunte (e i relativi risultati conseguiti), specie a partire dal 2011, al fine di migliorare la situazione esposta. Si evidenzia, sul punto, come riportato di seguito, il non completo adempimento da parte dell'ente delle misure organizzative per il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art.9 del D.L. n.78/2009). Si rammenta altresì quanto disposto dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 231/2002 e D.Lgs. 192/2012) in materia di tempestività dei pagamenti e i relativi rischi di danno erariale.

* * * * *

9. Debiti fuori bilancio.

Il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio. In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di



bilancio, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, senza attendere l'adempimento annuale previsto dall'art.193 del D.Lgs. 267/2000, l'ente ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale. L'ente deve quindi provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento (anche con rateizzazione triennale). Per il finanziamento di tali spese, il legislatore pone precisi limiti (art.193 e 194 del D.Lgs. 267/2000). Se esistono, nei confronti dell'ente, crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, l'ente precipita automaticamente nello stato di dissesto finanziario disciplinato dagli articoli 244 e seguenti del citato D.Lgs.

L'avverbio "validamente" utilizzato dall'art.244 citato in relazione ai crediti liquidi ed esigibili di terzi deve intendersi riferito al rispetto formale dei limiti normativi previsti dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riguardo, in via esemplificativa, alle fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio, alle tipologie di debito riconoscibili, al numero massimo di annualità entro cui è consentito rateizzare le passività, alla capacità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte nei tempi e con le modalità contrattualmente e/o normativamente previsti e comunque compatibili con le pretese creditorie e, inoltre, alla possibilità dell'ente di ripianare il disavanzo di amministrazione e, più in generale, di salvaguardare gli equilibri di bilancio nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge. La valutazione di grave insolvenza necessaria perché sia dichiarato il dissesto postula quindi un giudizio di sostenibilità finanziaria delle passività, anche in termini di cassa, alla luce delle reali capacità dell'amministrazione di ripristinare legittimamente gli equilibri di bilancio. Tale valutazione deve essere svolta in concreto, in relazione alla specifica situazione finanziaria dell'ente quale emerge dai documenti contabili, anche attraverso il ricorso a particolari indici sintomatici.

Qualora l'ultimo rendiconto deliberato rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, fino alla avvenuta adozione dei relativi provvedimenti consiliari di riconoscimento e finanziamento che devono essere concreti ed effettivi e conformi ai principi di veridicità ed attendibilità, gli impegni di spesa devono essere limitati ai servizi espressamente previsti dalla legge (principio contabile n.2, punto n.69).



Come per gli esercizi precedenti e nonostante quanto affermato nella delibera del Consiglio Comunale n.125/2012 (*"l'amministrazione, onde evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio derivanti da irregolarità delle procedure di spesa, ha già richiamato gli uffici dell'ente ad evitare l'acquisto di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art.191 del TUEL concernenti le regole per l'effettuazione delle spese"*), l'Ente presenta ingenti importi di debiti fuori bilancio anche nell'esercizio 2011. Il Comune ha infatti riconosciuto debiti fuori bilancio per un ammontare di euro 1.304.667,00 (euro 880.733,00 di parte corrente ed euro 423.934,00 in conto capitale). Di tali debiti, euro 969.801,00 derivano da sentenze esecutive ed euro 334.866,00 da acquisizione di beni e servizi senza impegni di spesa. Al riguardo, l'Ente ha specificato di aver finanziato il debito per euro 83.201,00 con disponibilità di bilancio di parte corrente, per euro 69.398,00 con disponibilità di bilancio degli investimenti e per euro 1.152.068,00 con avanzo di amministrazione. Non è stato tuttavia specificato se e quando il Comune ha liquidato tali debiti.

Ad aggravare ulteriormente la situazione esposta è il riconoscimento, nell'esercizio 2012, di debiti fuori bilancio per l'enorme importo di euro 3.092.467,00 (euro 1.685.343,12 di parte corrente ed euro 1.407.307,04 in conto capitale). Di tali debiti, euro 639.785,00 derivano da sentenze esecutive e euro 2.452.682,00 da acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa. Palesemente grave è il perdurare, da parte dell'Ente, del riconoscimento di debiti fuori bilanci, di ingentissimo importo, per acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa, nonostante i ripetuti richiami della Sezione e nonostante, come sopra esposto, il Comune abbia attestato di aver richiamato i propri uffici *"ad evitare l'acquisto di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art.191 del TUEL"*. Non risulta comunque definito l'esatto importo dei debiti fuori bilancio relativi al 2012, atteso che l'importo indicato nel citato rapporto per il 2012 (euro 3.092.647,16) è leggermente differente da quello risultante nella relazione del revisore (euro 3.092.467,00).



Occorre evidenziare che il riconoscimento del debito fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa non è automatico, ma presuppone una valutazione, da parte del Consiglio Comunale, dell'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla normativa. In particolare, si può procedere al

riconoscimento di tale tipologia di debito solo quando vi è l'accertamento della sussistenza non solo della utilità pubblica nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ma anche quello dell'arricchimento senza giusta causa (principio contabile n.2, punto n.98). L'Organo Consiliare, nel riconoscere il debito, è tenuto ad accertare anche le cause per le quali gli organi dell'amministrazione attiva dell'Ente non hanno seguito la regolare procedura di acquisizione del bene o del servizio in questione e ad accertare le eventuali responsabilità, da evidenziare nella delibera di riconoscimento, al fine di evitare che si ripetano situazioni di irregolarità nella gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi. Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio è un istituto di carattere eccezionale che non è volto a consentire di effettuare spese in difformità dai consueti iter procedurali ma solo a ricondurre, in alcuni casi particolari, alcune tipologie di spesa nel sistema del bilancio dell'ente, il Comune deve rispettare rigorosamente la normativa in materia di impegno di spesa al fine di evitare l'insorgere di nuovi debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento deve essere sempre segnalato alla Procura contabile regionale (art.23, co.5, della legge 289/2002).

Non meno critica è la situazione concernente i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, specie tenuto conto della presenza di ulteriori debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, risultanti nella relazione relativa al rendiconto 2012 dell'Organo di Revisione (pagg. 53/55). In particolare, risultano segnalati dai dirigenti di settore, alla data del 31 dicembre 2012, debiti fuori bilancio da riconoscere per un importo di euro 271.015,26 (tra cui, ancora una volta, anche debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi), e, dopo il 31 dicembre 2012, per euro 443.768,64, quindi per un totale di euro 714.783,90. L'Ente, come già esposto al punto n.3 della presente delibera, ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive anche nel corso dell'esercizio 2013 (delibere del Consiglio Comunale da n.1/ a n.43 del 24 maggio 2013), per un totale di euro 530.168,22. Non è chiaro se il Comune ha provveduto al riconoscimento dell'importo rimanente. A tali debiti, come di seguito riportato, si deve sommare il gigantesco debito concernente la vertenza "Eredi Ciliberto", di euro 16.597.261,94 (oltre interessi e spese legali), che, peraltro, inspiegabilmente, non risulta nelle dichiarazioni dei dirigenti sui debiti fuori bilancio.



Le gravi criticità di cui trattasi sono confermate dal superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale che permane, con una percentuale più che raddoppiata rispetto agli esercizi precedenti (7%), anche nell'esercizio 2012 e che permarrà sicuramente anche nell'esercizio 2013. Tale parametro, peraltro, avrebbe presentato risultati ancora più critici se, come successivamente indicato, fossero stati effettuati gli adempimenti dovuti a seguito della sentenza relativa alla vertenza "Eredi Ciliberto".

Grave è l'attestazione, da parte dell'Organo di Revisione, nei questionari concernenti il rendiconto 2010 e il rendiconto 2011, circa l'inesistenza di passività probabili e/o insussistenze passive probabili. Tale attestazione è puntualmente disattesa dalla costante presenza di debiti fuori bilancio, peraltro di consistenza sempre maggiore.

Tuttora irrisolta, nonostante sia stata anche oggetto alcuni mesi fa di una segnalazione ai sensi dell'art.153, co.6, del D.Lgs. 267/2000 da parte del dirigente del Settore finanziario (prot. n.3281 del 21 gennaio 2013), è la questione relativa alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.347 del 30 marzo 2011 e al successivo atto di precetto del 10 dicembre 2012 (c.d. vertenza "eredi Ciliberto"). Si tratta di una questione di particolare gravità per quanto riguarda gli equilibri finanziari dell'ente atteso che, sulla base della documentazione acquisita, il Comune risulta condannato al pagamento del gigantesco importo di euro 16.598.394,05 (oltre a ulteriori interessi legali, spese accessorie e compensi professionali). La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza del 23 ottobre 2012, ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della citata sentenza n.347/2011 invocata dal Comune. Il Consiglio comunale, con delibera n.11 del 21 marzo 2013, a distanza di circa due anni dalla sentenza e di alcuni mesi dal rigetto della relativa istanza di sospensione e solo dopo la richiesta di chiarimenti da parte di questa Sezione (nota prot. n.668 del 13 febbraio 2013), si è sostanzialmente limitato "a dare mandato al Sindaco e alla Giunta comunale di verificare la possibilità di porre in essere tutte le azioni tendenti a giungere a una soluzione transattiva". Il Consiglio comunale inoltre, nonostante il relativo termine sia abbondantemente scaduto, non ha finora provveduto ad adottare gli atti previsti dall'art.153, co.6, del D.Lgs. 267/2000 (come confermato dall'Organo di revisione con nota prot. n.2501/INT del 30 maggio 2013) e, nonostante il lungo tempo trascorso dalla



sentenza (e dal rigetto della istanza di sospensione citata), non ha proceduto neanche ad adottare gli atti previsti dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000 che impone di procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (anche non passate in giudicato) e al relativo finanziamento. Nessuna rilevanza può essere evidentemente attribuita alla asserita esistenza di trattative (peraltro di eccessiva durata) per una eventuale transazione. Non è pertanto assolutamente giustificato il mancato rispetto degli articoli 153 e 194 del D.Lgs. 267/2000 sulla base di asserite trattative, in corso da mesi e delle quali non si conosce il termine finale, per giungere ad una soluzione transattiva. Nessuna rilevanza ostativa o sospensiva rispetto all'obbligo di riconoscimento del debito in argomento e alla relativa copertura finanziaria può essere riconosciuta al giudizio instaurato dal Comune avverso l'esecuzione e gli atti esecutivi relativi alla sentenza indicata. Fermo restando l'obbligo di trasmettere alla competente Procura contabile i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio (art.23, co.5, della legge 289/2002), si evidenzia che l'ulteriore aumento degli oneri a carico dell'ente (per ulteriori interessi, spese, ecc.), derivante dalla non tempestiva adozione degli atti previsti dalla vigente normativa e/o da eventuali comportamenti dilatori volti semplicemente a procrastinare l'adozione degli atti dovuti (es. a causa della assenza delle risorse necessarie a procedere al pagamento), può determinare danno erariale. Ulteriori danni potrebbero derivare dalla sospensione delle attestazioni di copertura finanziaria decisa dal dirigente del Settore finanziario (comunicazione prot. n.3281 del 21 gennaio 2013). Il Comune, in sede di controdeduzioni, deve dare conferma della avvenuta sospensione indicata.



Con riferimento alle passività potenziali individuate dall'Organo di revisione nella nota n.860 del 19 febbraio 2013 (trasmessa alla Sezione per conoscenza ed acquisita al prot. n.907 del 28 febbraio 2013) nella quale emergeva una potenziale situazione debitoria ancora più allarmante, in presenza di un elevato numero di vertenze in essere nei confronti dell'Ente, alcune delle quali qualificate con "rischio certo", per l'enorme importo totale di euro 44.104.856,89, l'ente ha comunicato che tale importo "rappresenta una mera stima generica che a seguito di un successivo riesame risulta ridimensionata e, comunque, in essa è ricompresa quella delle vertenze Ciliberto". Il Comune deve procedere urgentemente ad una nuova adeguata ricognizione e

valutazione di tutte le passività potenziali, con particolare riferimento alla vertenza "International Factor".

Come precedentemente evidenziato nella presente deliberazione, nel rendiconto 2012, risulta un accantonamento per debiti fuori bilancio e passività potenziali di euro 9.077.480,47 a valere sui fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione. Si richiamano nuovamente le osservazioni dell'Organo di Revisione nella relazione al rendiconto 2012 (pag.15), con riferimento al fatto che l'accantonamento per i debiti fuori bilancio assorbe tutto l'avanzo residuale e potrebbe non essere sufficiente a coprire i numerosi debiti fuori bilancio e le passività potenziali ben superiori all'importo accantonato (anche solo la vertenza con gli eredi Ciliberto si aggira sui 17 milioni di euro circa). Occorre, pertanto, che l'Ente individui risorse alternative per la copertura di tali debiti, che comunichi se, e in quale misura, abbia preso in considerazione le puntuali segnalazioni ed i suggerimenti dell'Organo di Revisione e quali misure correttive intende adottare al riguardo. Occorre, inoltre, che indichi l'importo dei debiti fuori bilancio liquidati con riferimento a quelli riconosciuti nell'esercizio 2011 e nell'esercizio 2012.

La presenza di debiti fuori bilancio (riconosciuti e non) di ingente importo ancora da finanziare, la presenza di consistenti passività potenziali e la costante presenza di ingenti debiti fuori bilancio derivanti dalla mancata applicazione della normativa sulle procedure di spesa, denota una situazione palesemente difforme dalla sana gestione finanziaria e potenzialmente idonea a determinare il dissesto dell'ente. In particolare, i debiti fuori bilancio indicati, in assenza di tempestivi pagamenti o di rateizzazioni conformi alla legge, sono idonei a provocare il dissesto finanziario dell'ente anche in considerazione del loro ingente importo. Infatti, come precedentemente riportato, se esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, l'ente precipita automaticamente, senza poter effettuare scelte discrezionali, nello stato di dissesto finanziario disciplinato dagli articoli 244 e seguenti del citato D.Lgs. L'avverbio "validamente" utilizzato dall'art.244 citato in relazione ai crediti liquidi ed esigibili di terzi deve intendersi riferito al rispetto formale dei limiti normativi previsti dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000.



Gliova evidenziare ancora che, come da consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa, la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale dell'ente rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile, in presenza dei presupposti fissati dalla legge. Si ricorda, in proposito, che l'omesso o tardivo dissesto eventualmente dovuto può arrecare ulteriore detrimento allo stato economico-finanziario di un ente già gravemente compromesso, sia per il rischio di una ulteriore involuzione della situazione, sia per l'impossibilità di avvalersi delle numerose agevolazioni offerte dalla disciplina del D.Lgs. 267/2000 sul dissesto, rivolta proprio al ripristino degli equilibri di cassa e di bilancio. Il dissesto è infatti un istituto giuridico che, attraverso la procedura prevista dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, consente agli enti in gravi difficoltà finanziarie di ripristinare gli equilibri di bilancio e garantire il regolare espletamento delle proprie funzioni fondamentali, assicurando al contempo la tutela di interessi primari relativi al buon andamento, alla continuità dell'azione amministrativa ed al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni. L'omesso o tardivo dissesto può inoltre ostacolare o ritardare l'accertamento di eventuali responsabilità personali di carattere erariale e può impedire l'applicazione delle varie sanzioni, anch'esse di carattere personale, previste dalla legge.



Come illustrato di seguito ulteriori partite debitorie potrebbero emergere a seguito del pieno adempimento di quanto disposto dall'art.6, co.4, della legge 135/2012 in materia di verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate.

Si evidenzia che tutto quanto indicato con riferimento ai debiti fuori bilancio risulta evidentemente rilevante ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

* * * * *

10. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti.

Si rileva, per l'esercizio 2011, il tardivo adempimento degli obblighi previsti in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art.9 del D.L. 78/2009). Risulta infatti che *"l'Ente con delibera di Giunta comunale n.313 del 06.11.2009 ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. In data 12.04.2012 a firma del Sindaco è stato redatto il rapporto sulla attività di analisi e revisione delle*

procedure di spesa al fine di evitarsi il formarsi di nuove situazioni debitorie ai sensi della legge 102/2009". Il rapporto de quo risulta redatto anche con riferimento all'esercizio 2012, in data 5 aprile 2013.

Considerato quanto precedentemente esposto in merito alla inosservanza delle regolari procedure di spesa, con riferimento ai ripetuti ed ingenti debiti fuori bilancio riconosciuti per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, tenuto inoltre conto della presenza di ingenti residui passivi, spesso vetusti, appare chiaro il permanere della non completa e sostanziale applicazione delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Si evidenzia che l'inottemperanza alla normativa indicata può determinare anche responsabilità di tipo personale per danno erariale. L'Ente dovrà provvedere a porre in essere urgenti e concrete misure correttive al riguardo, da comunicare a questa Sezione.

* * * * *

11. Contenimento delle spese.

L'art.6 del D.L. 78/2010 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla *"riduzione dei costi degli apparati amministrativi"*. Si rileva, per l'esercizio 2011, il mancato rispetto, da parte del Comune di Crotona, dei limiti di spesa (art.6, co.8) previsti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Infatti, il Comune di Crotona ha speso euro 24.170,40 a fronte di un limite di spesa di euro 8.999,98. Risulta comunque rispettato il limite complessivo di spesa stabilito dalla normativa richiamata.



Il Comune, nella nota del 13 giugno 2013, non ha motivato tale irregolarità, limitandosi a comunicare che il mancato rispetto di tale limite con riferimento alla specifica voce citata *"è da attribuire al riconoscimento di debiti fuori bilancio pari ad euro 15.370,40 e relativi a spese per anni precedenti"*. Dall'elenco concernente le spese di rappresentanza, allegato al rendiconto 2011, si evince che l'importo di euro 15.370,40, riconosciuto come debito fuori bilancio, riguarda *"Spese per rinfreschi, colazioni di lavoro, omaggi floreali, bandierine tricolori, cappellini e t-shirt e direzione artistica, audio, luci, targhe, catering"* in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ciò rende grave la violazione del limite di spesa indicato sia perché conferma, ancora una volta, l'abituale e disinvolta inosservanza, da parte dell'Ente, delle procedure relative agli impegni di spesa, sia perché le celebrazioni del 150° anniversario

dell'Unità d'Italia erano da tempo previste e le relative spese erano ampiamente programmabili.

Permane, nell'esercizio 2012, la violazione del limite concernente le spese di rappresentanza, atteso che l'Ente ha impegnato un importo di euro 18.458,23 a fronte del limite di spesa di euro 8.999,98. Si evidenzia la spesa (con debito fuori bilancio) di euro 800,00 per "servizio fotografico stampa e video", sempre riferito al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Sempre per il 2012 risultano ancora i seguenti debiti fuori bilanci, in ordine ai quali si richiama quanto già esposto: "acquisto raffigurazioni della colonna di Capocolonna" di euro 1.730,30 per visite ufficiali da parte di soggetti istituzionali; "acquisto legname" di euro 928,94, in occasione della festa della Polizia anno 2010; "acquisto cadeau natalizi" di euro 3.630,00, per eventi e ricorrenze festive/natalizie.

Il Comune deve prestare particolare attenzione a tale ultima tipologia di spesa che, anche in caso di rispetto dei limiti previsti, può generare danni erariali. Si tratta infatti di spese che devono avere stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente. E' necessaria inoltre una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa. E' peraltro indispensabile la rispondenza della spesa in argomento a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. Ciò posto, occorre ancora evidenziare che alcune delle voci inserite dal Comune di Crotona nelle spese di rappresentanza non sembrano presentare i connotati sopra descritti, come ad esempio, per l'esercizio 2011, "eventi e manifestazioni particolari, tra cui piccoli buffet e/o colazioni di lavoro presso la sede comunale o in occasione di missioni fuori città" di euro 2.500,00, non riferiti ad uno specifico evento; oppure, per l'esercizio 2012, "caffè da offrire in occasioni di incontri istituzionali presso la sede comunale" con due importi distinti, di euro 482,00 e 185,00.

* * * * *

12. Organismi partecipati.

Il legislatore nel corso degli ultimi anni ha introdotto vari vincoli e obblighi in materia di società partecipate. Ciò è derivato principalmente dalla esigenza di arginare fenomeni elusivi della vigente normativa (es. in materia di patto di stabilità e personale)



e dalla presenza di tante società pubbliche con forti perdite. Sono stati quindi previsti, in via esemplificativa, tra l'altro, il divieto di costituire (o assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, co.27, della legge 244/2007), l'obbligo entro il 31 dicembre 2010 di cedere le partecipazioni societarie vietate (art.3, co.29, della legge 244/2007), i limiti nei confronti delle società in perdita (art.6, co.19, del D.L. 78/2010), controlli sulle società partecipate non quotate e bilancio consolidato (art.147-quater del D.Lgs. 267/2000).

Come attestato dall'Organo di revisione e come confermato dall'Ente nella nota del 13 giugno 2013, non risultano ancora portate a termine le procedure di ricognizione delle società partecipate previste dalla legge 244/2007. Già in sede di controllo sul rendiconto 2010 (delibera della Sezione n.60/2012) si chiedeva al Comune di procedere ad una rapida, attenta ed analitica ricognizione delle proprie partecipazioni societarie con adozione, in conformità della vigente normativa, degli atti conseguenti, essendo ormai superata la deliberazione consiliare n.36 del 19 maggio 2008. Tenuto conto di quanto comunicato nella delibera del Consiglio Comunale n.125 del 16 ottobre 2012 in sede di misure consequenziali al rendiconto 2010 (*"l'ente sta procedendo nella direzione di una ricognizione delle proprie partecipazioni societarie al fine di esprimere una complessiva valutazione in ordine alla convenienza del mantenimento delle stesse"*) e di quanto rappresentato dall'Ente nella citata nota del 13 giugno 2013 (*"la procedura di ricognizione delle società partecipate risulta essere ancora in corso"*), risulta necessario, da parte dell'Ente, il rapido completamento di tale iter. Dovrà essere trasmesso a questa Sezione il provvedimento adottato al riguardo.



Come risulta nella citata deliberazione consiliare n.125/2012 (misure consequenziali sul rendiconto 2010), l'Ente possiede le seguenti partecipazioni, in ordine alle quali si chiede, in sede di misure correttive, l'integrazione dei dati (SIQUEL) richiesti per ogni partecipata:

- "Akrea Spa, con una partecipazione al 100% del capitale", la quale ha chiuso il bilancio 2010 con una perdita di esercizio di euro 208.452,00; mentre l'esercizio 2011 ha chiuso con un utile di euro 8.709,00 (prospetto punto 2.1, allegato al questionario). I dati del 2009 e 2010 indicati nel citato prospetto sono incompleti, avendo l'Organo di

revisione indicato solo il valore della produzione e l'utile o perdita di esercizio e vanno pertanto integrati. Con particolare riferimento al numero del personale dipendente ed alla spesa del personale, vanno indicati i dati per il 2009 e 2010, al fine di valutarne il trend anche con il 2011. Per il 2011 è necessario compilare i quadri concernenti eventuali crediti dell'organismo verso l'Ente e dell'Ente verso l'organismo, oltre che completare le informazioni richieste nel prospetto.

• "Akros Spa (con una quota del 29,39%) e S.T.U. Stazione S.p.a. (con una quota del 35%)" in ordine alle quali si chiede di comunicare lo stato del procedimento di liquidazione.

• "Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Crotone" (con una quota del 6,45%) il quale ha chiuso il bilancio 2011 con un utile di euro 119.960,00 (prospetto punto 2.1, allegato al questionario). Come per la Akrea, i dati del 2009 e 2010 indicati nel citato prospetto sono incompleti, avendo l'Organo di revisione indicato solo il valore della produzione e l'utile o perdita di esercizio e vanno pertanto integrati. Con particolare riferimento al numero del personale dipendente ed alla spesa del personale, vanno indicati i dati per il 2009 e 2010, al fine di valutarne il trend anche con il 2011. Per il 2011 è necessario compilare i quadri concernenti eventuali crediti dell'organismo verso l'Ente e dell'Ente verso l'organismo, oltre che completare le informazioni richieste nel prospetto.



In ordine alle partecipate di seguito indicate, occorre compilare il prospetto del questionario di cui al p. 2.1, anche in merito al numero del personale dipendente ed alla spesa del personale (triennio 2009/2011), al fine di valutarne il trend, nonché i quadri concernenti eventuali crediti dell'organismo verso l'Ente e dell'Ente verso l'organismo:

• "Soakro Spa", (con una quota del 22,47%), che gestisce il servizio idrico integrato dell'A.T.O. dell'ambito provinciale.

• "Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari" (con una quota del 26,67%), che presenta una perdita in uno degli ultimi tre esercizi (p. 2.3.1).

• "Aeroporto S. Anna Spa" (con una quota del 5,21%), che presenta una perdita di esercizio al 31.12 di euro -708.352,00 (p. 2.3.1).

• "Marina di Crotone S.p.a." (con una quota del 47,50%), che presenta una perdita di esercizio al 31.12 di euro -33.441,00 (p. 2.3.1).

• *"Crotona sviluppo S.C.p.A."* (con una quota del 5,21%), che presenta una perdita in uno degli ultimi tre esercizi (p. 2.3.1).

• *"PST-KR Parco Scientifico Tecnologico"* (con una quota dell'1,58%), che presenta una perdita di esercizio al 31.12 di euro -106.201,00 (p. 2.3.1).

Risulta, infine, una partecipazione al *"Progetto Magna Grecia Srl"* (con una quota del 7%), costituita il 20 gennaio 2012.

In presenza delle perdite sopra indicate, si ribadisce l'urgenza per l'Ente di portare a termine le procedure di cui all'art.3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007. Il mantenimento di una partecipazione antieconomica e non conveniente può determinare danno erariale (Corte dei conti, II sez. Appello, 6 giugno 2013, n.402).

I Comuni e le Province allegano al rendiconto una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate (art.6, co.4, della legge 135/2012). Tale nota, asseverata dall'Organo di revisione dell'ente e dall'Organo di revisione della società partecipata, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. Nel caso in cui emergano discordanze, l'ente adotta senza indugio, comunque non oltre il termine dell'esercizio in corso, i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie in argomento. Si tratta di una recente normativa volta evidentemente, tra l'altro, a chiarire e conciliare i reciproci rapporti finanziari tra enti e società partecipate e a far emergere eventuali partite debitorie occulte. Eventuali discordanze tra crediti e debiti reciproci devono essere quindi tempestivamente chiarite e risolte. E' necessario che sia il responsabile del Servizio finanziario che l'Organo di revisione effettui incisivi accertamenti volti a chiarire le ragioni della discordanza riscontrata adottando gli atti conseguenti eventualmente necessari. Se le discordanze riscontrate rimangono prive di giustificazioni, il rendiconto approvato risulta evidentemente non attendibile (es. perché non risultano debiti dell'ente nei confronti della società partecipata). In questi casi risulta doveroso vincolare l'avanzo di amministrazione in misura corrispondente all'importo differenziale negativo per l'ente (es. minore credito o maggiore debito).

Con riferimento a quanto disposto dall'art.6, co.4, della legge 135/2012, risulta allegata al rendiconto 2012 del Comune di Crotona la nota integrativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate. In via preliminare,



come evidenziato nella stessa nota integrativa, si rileva però che le Società "SOAKRO S.P.A." e la società "Progetto Magna Graecia s.r.l.", violando la normativa vigente in materia, hanno inviato le proprie comunicazioni prive di asseverazioni dei rispettivi Organi di revisione. Ancora più grave è l'inadempimento delle società "Aeroporto S. Anna Spa" e "PST-KR" che non hanno fornito alcuna comunicazione. In ordine a tali società, l'Ente è tenuto a sollecitare immediatamente i soggetti partecipati, avvalendosi di tutti gli strumenti a disposizione, ad adempiere agli obblighi di legge indicati, al fine di avere un quadro completo dei reciproci debiti e crediti esistenti al 31 dicembre 2012. In base ai soli dati del Comune non risulterebbero crediti o debiti nei confronti dell'Aeroporto S. Anna Spa, mentre in merito al PST-KR è stato attestato un debito nei confronti del Comune di euro 1.000,00, non risultante nella contabilità dell'Ente, in ordine al quale è stato specificato che *"trattasi di differenza nota al Comune, che verrà regolarizzata nel corso dell'anno 2013"*.

Con riferimento alle altre società si evidenzia quanto segue:

- **AKREA s.p.a.:** L'importo totale dei crediti dell'Ente nei confronti della società, attestati dal Comune (euro 792.219,47), corrisponde al totale ai debiti attestati dalla Società; viceversa, l'importo totale dei debiti dell'Ente verso la società, attestati dal Comune (euro 2.180.949,25), non corrisponde al totale dei crediti attestati dalla Società (euro 2.279.524,12, come rettificati con la nota della Akrea SPA del 13 maggio 2013). In merito alle voci che determinano la differenza, l'Ente ha specificato che le somme verranno verificate dai servizi comunali competenti e, ove dovute, regolarizzate nel 2013. Si chiede di comunicare gli esiti delle verifiche e se le somme sono state regolarizzate o se comunque risultano impegnate.

- **AKROS s.p.a.:** L'importo totale dei crediti dell'Ente nei confronti della società, attestati dal Comune (euro 156.919,00), corrisponde all'importo dei debiti attestati dalla Società; viceversa, l'importo totale dei debiti dell'Ente verso la società, attestati dal Comune (euro 181.103,77), non corrisponde al totale crediti attestati dalla Società (euro 749.623,71). Le voci che determinano la differenza si riferiscono a: *"servizi resi e fatturati riferiti all'anno 2012 e liquidati nel corso dell'anno 2013"* (debito attestato dal Comune euro 107.401,97 e credito attestato dalla Società euro 212.497,16) in ordine al quale debito l'Ente ha specificato che *"trattasi di differenza richiesta dalla società che"*



verrà verificata dagli uffici comunali competenti". Si chiede di comunicare gli esiti delle verifiche e se le somme sono state regolarizzate o se comunque risultano impegnate. L'altra voce si riferisce a "progetto raccolta differenziata su finanziamento regionale" (nessun debito attestato dal Comune e credito attestato dalla Società di euro 469.802,00). A quest'ultimo riguardo l'Ente ha specificato che trattasi di "importo non riconosciuto dal settore comunale competente in quanto riferito ad attività non attuate da Akros durante l'anno 2012". Si chiedono le determinazioni assunte al riguardo dall'Ente.

- "Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari": non risultano debiti e crediti reciproci tra ente e società.

- "Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Crotona": L'Ente ha attestato l'assenza di crediti nei confronti della società e la Società ha attestato lo stesso; viceversa, l'importo totale dei debiti dell'Ente verso la società, attestati dal Comune (euro 214.490,29), corrispondono ai crediti attestati dalla Società.

- "Crotona sviluppo S.C.p.A.": L'Ente ha attestato l'assenza di crediti nei confronti della società e la Società ha attestato lo stesso; viceversa, l'Ente ha attestato l'assenza di debiti nei confronti della Società, mentre l'importo totale dei crediti attestati dalla Società è di euro 462.389,60. Si tratta delle seguenti voci "Ufficio Coordinamento e gestione PIT 13", di cui una voce con fattura emessa n.6 del 30 maggio 2011 (euro 122.359,33) e l'altra con fattura ancora da emettere (euro 340.030,27). Al riguardo, l'Ente ha specificato che "tali somme verranno erogate dalla Regione Calabria a Crotona Sviluppo s.c.p.a. per il tramite del comune di Crotona, quali risorse premiali per il raggiungimento di efficacia ed efficienza nella qualità di soggetto attuatore del progetto del PIT 13. Verranno accertate in bilancio ed erogate alla società a seguito dell'effettivo trasferimento al Comune da parte della Regione".

- "Marina di Crotona S.p.a.": l'Ente ha attestato l'assenza di crediti nei confronti della società e la Società ha attestato lo stesso; viceversa, l'importo totale dei debiti dell'Ente verso la società, attestati dal Comune (euro 60.306,52), corrisponde al totale dei crediti attestati dalla Società.

- "Progetto Magna Grecia Srl": non risultano debiti e crediti reciproci tra ente e società.



- "S.T.U. Stazione S.p.a.": l'Ente ha attestato l'assenza di crediti nei confronti della società, e la Società ha attestato lo stesso; viceversa, l'importo totale dei debiti dell'Ente verso la società, attestati dal Comune (euro 21.000,00), corrisponde al totale dei crediti attestati dalla Società.

- "SOAKRO S.P.A.": l'Ente ha attestato l'assenza di crediti nei confronti della società, e la Società ha attestato lo stesso; viceversa, l'importo totale dei debiti dell'Ente verso la società, attestati dal Comune (euro 64.763,06), non corrisponde al totale dei crediti attestati dalla Società (euro 64.829,86). La differenza (euro 66,80) è relativa a "differenza su emissione bollette", in ordine al quale il Comune ha attestato che trattasi di "importo richiesto al comune che verrà verificato dagli uffici comunali interessati e, ove dovuto, regolarizzato nel 2013". Si chiede di comunicare gli esiti della verifica e se la somma è stata regolarizzata.

Quanto sopra indicato (assenza della nota Informativa, mancata asseverazione della nota da parte degli Organi di revisione e presenza di rilevanti discordanze per i debiti e crediti reciproci) determina la non attendibilità del rendiconto 2012 e rende necessaria la rapida adozione, da parte dell'ente, senza attendere il prossimo rendiconto e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, dei conseguenti adempimenti consistenti essenzialmente, in base alle varie situazioni descritte, nel chiedere alle società partecipanti inadempienti la nota informativa asseverata dall'Organo di revisione e nel giustificare (e/o eliminare) le ragioni delle discordanze rilevate procedendo, se necessario, a vincolare parte dell'avanzo di amministrazione.

* * * * *

13. Patto di stabilità.

In base ai dati indicati dall'Organo di revisione, risulta il rispetto, da parte dell'Ente, degli obiettivi concernenti il patto di stabilità interno per l'esercizio 2011. Si evidenzia che gli obiettivi del patto sono raggiunti principalmente grazie alla forte riduzione della spesa corrente (p.1.2) e agli ingenti accertamenti per il recupero della evasione ICI.

Non risulta allegata alla nota del 12 giugno 2013, come invece asserito dall'Ente, la copia del prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011 (art.1, co.110, della legge 220/2010), né il prospetto dimostrativo delle entrate e spese portate in detrazione ai fini della determinazione del



saldo finanziario. Occorre che l'Ente provveda alla trasmissione della documentazione in sede di misure correttive.

* * * * *

14. Spesa per il personale.

L'Ente, nell'esercizio 2011, ha effettuato nuove assunzioni (n.4 unità), tenendo conto, come attestato nella nota del 12 giugno 2013, di una incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente del 39,94%, dunque appena inferiore al limite del 40% previsto dall'art.76, co.7, della legge 133/2008, successivamente rialzato da parte della legge 214/2011, in vigore dal 28 dicembre 2011, al 50%.

Il Comune non ha sufficientemente chiarito e dimostrato il rispetto di tale limite. Nessuna rilevanza può evidentemente essere attribuita alla circostanza che il limite *de quo* sia stato innalzato al 50% *"appena nove giorni dopo l'assunzione in servizio di n.4 unità lavorative da parte di questo comune"*. Non è sufficiente a chiarire la situazione esposta l'affermazione, da parte dell'ente, che la norma in vigore, fin dalla sua approvazione *"ha generato una profonda e diffusa incertezza interpretativa ed applicativa"*. Proprio l'asserita incertezza interpretativa ed applicativa avrebbe dovuto suggerire all'ente massima prudenza nel procedere alle assunzioni. L'Ente, sempre nella nota del 13 giugno 2013, ha richiamato una "relazione tecnica-finanziaria" redatta dal Dirigente del Settore Finanziario con nota del 17 gennaio 2012, prot. 267/int, nella quale sarebbero state effettuate varie ipotesi di calcolo ai fini della verifica del rispetto della percentuale *de quo*. Atteso che la citata relazione, contrariamente a quanto asserito dal Comune, non è stata allegata alla nota del 13 giugno 2013, si chiede al Comune di trasmetterla in sede di misure correttive.

Ciò posto, l'Ente, vista la rigidità della normativa in materia di spesa per il personale, dovrà prestare la massima attenzione al rispetto della stessa ed adottare ogni misura idonea ai fini del contenimento della spesa *de quo*. Con riferimento alla determinazione della spesa del personale ai fini dell'art.76, co.7, della legge 133/2008, in merito alla spesa del personale delle società partecipate da computare, si richiama all'attenzione dell'Ente la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.14 del 30 novembre 2011.



Occorre, come già richiesto dalla Sezione con la nota del 18 aprile 2013, che l'Ente fornisca i dati concernenti l'andamento della spesa per incarichi di collaborazione autonoma (punto 6.7 del questionario).

* * * * *

15. Contrattazione integrativa.

Il Revisore ha attestato l'avvenuta costituzione del fondo per l'anno 2011. In merito alla parte variabile, l'Ente non ha chiarito, come richiesto, la natura e la finalità del servizio con riferimento alla voce "Fiera Mariana", comunicando solo che si tratta di una voce della parte variabile del fondo, in quanto incremento di un servizio esistente.

Con riferimento all'importo del fondo concernente l'esercizio 2011, si rileva una discrasia tra quanto comunicato nella nota del 12 giugno 2013 (risorse stabili euro 1.264.226,51 e risorse variabili euro 431.200,00) e quanto risulta dalla relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2012, pag. 35, (risorse stabili euro 1.271.494,51 e risorse variabili euro 236.200,00). L'ente deve chiarire tale divergenza. Si segnala che sempre dalla citata relazione risulta che la spesa concernente la contrattazione integrativa per l'esercizio 2012 (euro 1.268.312,93 risorse stabili ed euro 727.198,00 risorse variabili) è sensibilmente superiore a quella dell'esercizio 2011. Tale aumento riguarda le risorse variabili, in particolare le risorse di cui all'art.15, co.1, lett. K, del CCNL 1 aprile 1999, concernenti le entrate che derivano da specifiche disposizioni di legge (statali o regionali), impegnate per un importo di euro 310.049,41. Sembra superato il limite di cui all'art.9, co.2-bis, del D.L.78/2010. L'Ente deve pertanto specificare le disposizione di legge da cui derivano le risorse *de quibus* e le relative finalità. Si evidenzia, inoltre, che, seppure tali voci siano tra quelle di cui al citato art.15, co.1, lett. K, visto il consistente importo impegnato a tale titolo e tenuto conto che si tratta di risorse che generalmente dovrebbero presentare un carattere residuale, è necessario, come raccomandato dallo stesso organo di Revisione, che l'Ente effettui una attenta ricognizione e verifica della congruità delle risorse variabili, i cui esiti dovranno essere comunicati alla Sezione in sede di misure correttive.

* * * * *

16. Verifiche del conto economico.



Il risultato economico della gestione ordinaria è quello che riflette meglio l'andamento economico dell'esercizio non essendo influenzato da componenti straordinari positivi o negativi che, per loro natura, non sono ripetibili nel tempo.

Tale risultato, nel 2011, presenta un netto peggioramento rispetto al dato, già fortemente negativo, registrato nel 2010 passando da euro -2.078.901,02 (esercizio 2010) ad euro -4.923.353,99 (esercizio 2011). Anche il risultato economico di esercizio ha subito un drastico peggioramento passando da euro 598.505,37 (esercizio 2010) ad euro 37.452,41 (esercizio 2011). Tale peggioramento è stato causato da una forte diminuzione dei proventi della gestione.

Al riguardo si evidenzia tuttavia che l'Ente, in sede di rendiconto 2012, presenta un miglioramento sia del risultato economico della gestione ordinaria (euro -379.764,60) che del risultato economico d'esercizio (euro 71.498,63).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DELIBERA

Di accertare, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 e dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, tutte le irregolarità e/o criticità sopra indicate.

Ordina che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Crotona per l'inserimento del referto nell'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché, come descritto nella parte motiva, siano adottati gli atti e le misure correttive necessarie per:

1. Approvare nei termini di legge il rendiconto.
2. Evitare il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale.
3. Migliorare la riscossione delle somme accertate.
4. Recuperare l'evasione tributaria anche per i tributi diversi da ICI e TARSU.
5. Rispettare l'art.179 del D.Lgs. 267/2000 per l'accertamento delle entrate.



6. Procedere entro 60 giorni ad un incisivo ed analitico ulteriore riaccertamento di tutti i residui attivi e passivi esistenti verificando le ragioni di mantenimento di ciascun residuo (non essendo sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione).
7. Procedere rapidamente alla riscossione delle entrate e dei residui attivi esistenti.
8. Accelerare le procedure di pagamento.
9. Segnalare alla Procura contabile regionale eventuali crediti prescritti presenti tra i minori residui attivi riaccertati a seguito dell'ulteriore riaccertamento richiesto.
10. Adottare, con urgenza, gli adempimenti dovuti a seguito della segnalazione ai sensi dell'art.153, co.6, del D.Lgs. 267/2000 da parte del dirigente del Settore Finanziario (prot. n.3281 del 21 gennaio 2013).
11. Procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio esistenti come stabilito dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000.
12. Evitare la formazione di debiti fuori bilancio.
13. Rispettare scrupolosamente le norme in materia di impegno di spesa.
14. Limitare gli impegni di spesa ai soli servizi espressamente previsti dalla legge fino alla avvenuta adozione dei necessari provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
15. Effettuare una accurata ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali esistenti procedendo ai pagamenti dovuti nei tempi previsti dalla legge.
16. Rispettare la normativa vigente in materia di tempestività dei pagamenti della P.A..
17. Rispettare i limiti di spesa previsti dall'art.6 del D.L. 78/2010.
18. Limitare le spese di rappresentanza.
19. Effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie per gli adempimenti previsti dalla legge 244/2007.
20. Esigere dalle società partecipate inadempienti la nota informativa di cui all'art.6, co.4, della legge 135/2012 asseverata dall'Organo di revisione e giustificare le ragioni delle discordanze rilevate nei reciproci debiti e crediti procedendo, se necessario, a vincolare parte dell'avanzo di amministrazione.
21. Limitare le spese per il personale.
22. Verificare le voci che compongono le risorse variabili della contrattazione integrativa.
23. Migliorare i risultati del conto economico.



24. Rispettare le varie indicazioni elencate nella parte Diritto della presente delibera.
25. Trasmettere a questa Sezione tutti i dati e le informazioni indicate nella parte Diritto.

Gli atti e le misure correttive adottati dall'ente, i risultati conseguiti e comunque tutto quanto richiesto dalla presente deliberazione dovrà essere comunicato a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente atto. Le misure correttive saranno valutate, nel relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

Così deciso in Catanzaro nell'adunanza del giorno 11 luglio 2013.


IL MAGISTRATO RELATORE

(Dott. Cosmo SCIANCALEPORE)



IL PRESIDENTE

(Dott. Roberto TABBITA)



Depositata in segreteria il giorno

11 LUG. 2013

Il Direttore di Segreteria

(D.ssa Elena RUSSO)

